

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI



REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 08/10/2019

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. In attuazione dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, è prevista la creazione di un fondo da destinarsi:

a) al potenziamento dell'Ufficio Tributi;
b) all'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale comunale coinvolto nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, specificatamente ai fini IMU e TARI.

2. L'attribuzione del compenso di cui al precedente comma ha finalità premiante, in corrispondenza del raggiungimento di risultati di contrasto all'evasione ed elusione tributaria.

Art. 2 – Soggetti interessati

1. Ai fini di cui al presente regolamento, si considera destinatario del compenso incentivante il personale dipendente addetto all'ufficio tributi che collabora all'attività di accertamento, controllo, notificazione e successiva gestione dei provvedimenti relativi all'attività accertativa.

Art. 3 – Quantificazione delle risorse oggetto del regolamento

1. Il Comune destina, ai fini di cui ai successivi artt. 5 e 6, la percentuale complessiva del 5% del maggiore gettito riscosso a seguito di accertamento, indipendentemente dall'anno di notifica dello stesso, relativamente ad accertamenti ai fini IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, come risultante dal conto consuntivo approvato.

2. Tale importo viene suddiviso fra:

a) il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi preposte alla gestione delle entrate nella misura 0,2%;

b) il trattamento accessorio del personale dipendente dell'ufficio tributi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nella misura del 4,8%.

3. L'importo di cui al comma 1 risulta erogabile solamente nel caso in cui il Comune abbia approvato sia il Bilancio di previsione che il Rendiconto entro i termini stabiliti dal D.lgs n.267/2000.

4. Il presente regolamento non si applica qualora il servizio di accertamento venga affidato in concessione.

Articolo 4 – Costituzione del Fondo

1. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate rimosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

c) il 5% delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;

2. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione.

Art. 5 – Gettito destinabile al potenziamento degli uffici tributari

1. Il Comune destina la somma dello 0,2% della somma di cui al precedente art. 3 al potenziamento dell'Ufficio Tributi comunale.

2. Il predetto potenziamento può consistere nel miglioramento dei supporti tecnici e informatici dell'ufficio tributi come anche nella formazione del personale adibito alle attività di controllo e accertamento tributario.

Art. 6 – Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

1. Il Comune destina la percentuale del 4,8% dell'importo di cui al precedente art.3 come compenso incentivante per il personale che collabora alle attività di cui al precedente art.2.
2. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e dovrà esser dettagliata e motivata da parte del Responsabile di Servizio.

Art. 7 – Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall'applicazione degli articoli precedenti confluiscono nel fondo ex art.67 del CCNL 21/05/2018, pur non rientrando nel limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs n. 75/2017.
2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili.

Art. 8 – Modalità di erogazione del compenso incentivante

1. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dei Servizi Finanziari, previa verifica dei presupposti legittimanti la liquidazione dei compensi, provvede, con propria determinazione, a quantificare gli importi da liquidarsi ai sensi del presente regolamento, come da successivo art. 9, nonché a quantificare le somme rimosse nell'esercizio, sia a competenza che a residuo, e ad impegnare l'importo del compenso.
2. Per quanto riguarda il fondo incentivante di cui all'art. 6, il compenso è comprensivo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali.
3. La somma erogabile a ciascun dipendente non può, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
3. Qualora, dopo l'erogazione di cui al precedente comma, dovessero risultare somme eccedenti il limite di cui al comma 3, le stesse vengono destinate al potenziamento dell'ufficio, di cui al precedente art. 5.

Art. 9 – Principi in materia di valutazione

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario che il Responsabile del Servizio competente, accerti positivamente:
 - a) l'avvenuta approvazione di Bilancio di previsione e del Rendiconto nei termini previsti dal D.lgs n.267/2000;
 - b) predeterminazione degli obiettivi per accedere all'erogazione del compenso incentivante;
 - b) le somme introitate di cui all'art.4;
 - c) l'avvenuta effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, ovvero la verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa e raggiungimento degli obiettivi di cui alla lett. b).

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini previsti dalla vigente normativa.

